

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LE COMPETENZE, LE RESPONSABILITÀ
ED I COMPENSI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO, AI SENSI DEGLI ARTT.
DA 215 A 219 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ALLEGATO V.2.**

articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è regolata dagli artt. da 215 a 219 del D.lgs. 36/2023, nonché dall'allegato V2 del nuovo Codice.
2. La costituzione del CCT è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 215, comma 1 del D.lgs. 36/2023.
3. Il CCT è obbligatoriamente costituito antecedentemente all'esecuzione dei lavori di variante nel caso in cui la stessa determini il superamento della soglia comunitaria nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. La costituzione obbligatoria del CCT deve avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio; lo stesso è sciolto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o determinazioni in merito allo stesso.
5. Resta, invece, facoltativa, la costituzione del CCT, formato da tre o cinque componenti in base alla complessità dell'opera, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 218, comma 1 del D.lgs. 36/2023 "*costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico*".
6. Il presente Regolamento trova applicazione esclusivamente per gli affidamenti di lavoro volti alla realizzazione di un'opera pubblica, ivi inclusi i lavori di manutenzione, restano, pertanto, esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi.
7. Per i contratti misti la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera l'importo di cui alla soglia comunitaria.
8. Il CCT dovrà essere obbligatoriamente costituito anche nel caso in cui l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria a seguito di varianti durante la fase di esecuzione del contratto.
9. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
10. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

articolo 2 - Termini di costituzione e durata dell'incarico

1. L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici (01.07.2023), per i quali la costituzione non sia ancora intervenuta, se ne raccomanda l'immediata costituzione.
2. Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.
3. Il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

articolo 3 – Scelta dei componenti

1. I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di parte.
2. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di rilevanza non statale, il presidente è nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stazione appaltante o finanziatore dell'opera, si raccomanda che il presidente venga nominato dallo stesso Ministero su designazione di un organismo competente in materia di lavori pubblici, che garantisca la terzietà dello stesso presidente.
3. La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, è esclusa dalle procedure concorsuali.
4. Nel caso di CCT facoltativo di cui all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui al precedente comma 2.
5. Alla sostituzione del presidente e dei componenti, che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa di un componente, si provvede con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.
6. Per le designazioni di parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

articolo 4 - Requisiti professionali del presidente e dei componenti

1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera ed alla sua complessità, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici e alla complessità dell'opera.
2. I requisiti professionali richiesti per i profili "Ingegneria", "Architettura", "Giuridico" ed "Economico" sono:
 - a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
3. I soggetti di cui ai punti a), b), c) devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di comunitarie. In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, allo specifico profilo per richiedono l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
4. I soggetti di cui sopra devono possedere in ogni caso anche i seguenti requisiti:
 - a) per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno dieci anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio professionale nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali.
 - b) Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
 - eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno dieci anni.

In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

- eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- regolarità degli obblighi previdenziali.

c) Per i dipendenti delle amministrazioni di cui al punto c):

- essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno dieci anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
- abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

d) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d):

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno dieci anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

articolo 5 - Requisiti morali del presidente e dei componenti

1. Non possono essere nominati a far parte di collegi consultivi tecnici, coloro che:

a) hanno riportato condanna anche non definitiva per uno dei seguenti delitti:

- art. 416 bis c.p.;
- artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990;
- nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, porto, trasporto e detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati:

- di cui all'art. 416, sesto e settimo comma del codice penale;
- art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del D.lgs. n. 286/1998;
- art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale,
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e dall'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006;

c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis, 353 e 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti:

- consumati o tentati, di "frode", come intesa nella definizione di cui all'art. 1 della "Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee";
- consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter1 del codice penale;
- di riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 D.lgs. n. 109/2007 e ss.mm.ii.;

- di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) sono stati destinatari di provvedimento anche non definitivo che disponga una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 159/2011.
2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
 3. Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

articolo 6 - Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

1. È incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che:
 - a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento;
 - b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
 - c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023;
 - d) non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
2. In considerazione della primaria necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti.
3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui ai punti, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:
 - a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
 - b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

articolo 7 - Rapporti tra CCT costituito in via facoltativa e in via obbligatoria

1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi dell'articolo 1, comma 5 e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere.
2. Ove a seguito dell'approvazione di una variante tecnica e suppletiva si verifichi, nella fase di esecuzione, il superamento della soglia comunitaria è necessario che il CCT nominato in via facoltativa sia confermato e prosegua i lavori anche in regime di obbligatorietà.
3. In tutti i casi è necessario che venga formalmente disciplinata, con apposito atto aggiuntivo all'incarico conferito in via facoltativa, l'estensione dell'incarico ai componenti con la relativa previsione dei conseguenti compensi economici.

articolo 8 - Determinazione del numero dei componenti

1. Il CCT è costituito da tre o cinque componenti, secondo le specifiche esigenze e tipicità del contratto.
2. L'eventuale opzione esercitata per un CCT composto da cinque componenti deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad

assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all'interno del CCT.

articolo 9 - Insediamento, funzioni e competenze

1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è necessario che i componenti il CCT sottoscrivano un verbale alla presenza del Responsabile del Procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.
3. Al più tardi nel verbale di cui al precedente punto, sia il presidente e sia i componenti del CCT dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto.
4. Copia del verbale dell'avvenuta costituzione del CCT è inviata alla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CS.LL.PP.) che curerà il monitoraggio anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.
5. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico. In questo senso la dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
6. Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto. Nel caso in cui la costituzione, soprattutto per i lavori in corso, intervenga quando l'esecuzione è avanzata dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte.
7. Al CCT è consentito udire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere.
8. Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti presuppone che sia stata fornita al CCT tutta la documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni. In questo senso è la stessa norma a prevedere, in caso di particolari esigenze istruttorie, il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti.

articolo 10 - Funzioni e compiti del collegio consultivo tecnico

1. Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione. In questo senso sembra utile che il CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.
2. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.
3. Al CCT è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.
4. Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato.
5. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.
6. Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.
7. Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

8. Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

articolo 11 – Determinazioni

1. Le decisioni di cui all'art. 216 del D.lgs. 36/2023, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di parere. Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni.
2. Le decisioni di cui all'art. 217 del D.lgs. 36/2023 sono, invece, da considerarsi "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c. Si raccomanda pertanto l'inserimento di apposita clausola nel contratto di affidamento, o al più tardi al momento della costituzione del CCT, che preveda la possibilità di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT.
4. Fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al più tardi nel verbale, le parti dovranno precisare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
5. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.
6. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
7. Le determinazioni del CCT facoltativo, costituito ai sensi dell'art. 218 del D.lgs. 36/2023, producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, ma non vincolano il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

articolo 12 - Istituzione elenco per personale interno

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione dell'elenco permanentemente aperto di dipendenti dell'ASL Napoli 1 Centro con il possesso dei requisiti, da cui poter attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Quindi, stabilisce i criteri per l'iscrizione all'elenco, nonché le modalità di utilizzo dello stesso e le relative procedure di aggiornamento.
2. L'elenco ha lo scopo di permettere alla Direzione Strategica di individuare in piena trasparenza, celermente e senza ulteriori pubblicazioni di avvisi, i componenti del CCT previa istruttoria sul possesso dei requisiti da parte della competente U.O.C. PPSIPI di propria nomina interni all'Asl Napoli 1 Centro, nei casi previsti dalla legge, idoneamente qualificati a far parte del collegio consultivo tecnico.
3. Quando l'attività di scelta di un componente del collegio consultivo tecnico sia in capo all'Asl Napoli 1 Centro, essa esula dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto il conferimento dell'incarico di componente del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria; in quanto tale, essa deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
4. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico di interpello per il solo personale interno, indicante i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, con la specificazione che lo stesso non ha natura concorsuale, in quanto l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento di incarichi.

5. In fase di prima istituzione dell'Elenco è indicato nell'avviso un termine ordinatorio entro il quale presentare l'istanza di iscrizione, fermo restando la natura aperta dell'Elenco.
6. L'avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Asl Napoli 1 Centro nella sezione "avvisi riservati al personale".
7. I nominativi dei candidati interni all'ASL Napoli andranno a incrementare rispettivamente la sezione "Collegio Consultivo Tecnico - candidati interni" accessibile al seguente link <https://aslnapoli1centro.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>;
8. La domanda di iscrizione può essere presentata dai dipendenti dell'Asl Napoli 1 Centro in qualsiasi momento, essendo l'elenco sempre aperto.
9. La domanda di iscrizione è presentata mediante apposito modello in allegato all'avviso.
10. La Stazione Appaltante effettua una verifica, anche solo a campione, della regolarità formale della documentazione presentata, rinviando l'accertamento nel merito delle dichiarazioni al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico.
11. Qualora gli atti o la documentazione presentata non soddisfino i requisiti formali o quelli minimi richiesti per l'iscrizione all'elenco, l'istanza di iscrizione è respinta. Prima di un'eventuale reiezione dell'istanza vengono comunicati all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare eventuali osservazioni e integrazioni documentali. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova istanza, dando avvio a un nuovo procedimento.
12. L'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'elenco è comunicato al richiedente nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda o dell'ultima eventuale integrazione della stessa a seguito di richiesta della S.A. In assenza di comunicazione da parte della S.A. nel termine sopra indicato, l'istanza è considerata accettata e il richiedente viene iscritto nell'Elenco.
13. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito dalla S.A. prima della nomina per lo specifico incarico. La U.O.C. PPSIPI conserva comunque la facoltà di procedere alla predetta verifica, anche a campione, in qualsiasi momento a partire dalla ricezione della richiesta di iscrizione all'elenco.
14. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'elenco in qualunque momento.
15. I Professionisti non conseguono dall'iscrizione nell'elenco alcun diritto a essere nominati quali componenti di costituendi collegi consultivi tecnici.
16. L'elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento esplicito da parte del medesimo soggetto che lo ha approvato.
17. L'elenco è aperto e viene aggiornato ed integrato sulla base delle richieste di iscrizione o variazione che perverranno.
18. È causa di sospensione dell'iscrizione dall'elenco l'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte della S.A., fino al completamento dell'istruttoria di approfondimento con l'interessato, che comunque non potrà superare i 90 giorni.
19. Del provvedimento di sospensione dall'elenco viene data tempestiva comunicazione all'interessato.
20. Decorsi i termini della sospensione, la S.A. procede con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla cancellazione dallo stesso, notificando la relativa decisione all'interessato.
21. È causa di cancellazione dall'Elenco:
 - a) il mancato possesso o la perdita di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - b) l'accertata e grave negligenza o malafede, o grave errore nello svolgimento di un incarico affidato;
 - d) la formale richiesta di cancellazione da parte del soggetto.
22. La cancellazione è adottata con determinazione dirigenziale della U.O.C. PPSIPI, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, ex art. 7, Legge n. 241/1990, che si conclude entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Il medesimo può presentare, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della S.A., le proprie giustificazioni eventualmente corredate da documenti. I termini per la conclusione del procedimento

iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di quindici giorni.

23. La designazione del componente o presidente del CCT avverrà con determinazione dirigenziale nei limiti della propria discrezionalità amministrativa.
24. Prima e ai fini dell'accettazione dello specifico incarico, i designandi componenti del collegio consultivo tecnico dovranno dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità e astensione in riferimento allo stesso (si rimanda all'art. 77 del Codice dei contratti pubblici).
25. L'elenco per il personale interno è formato, a cura della U.O.C.PPSIPI, mediante la sezione "Collegio Consultivo Tecnico - candidati interni" del Sistema di Qualificazione accessibile dal link <https://aslnapoli1centro.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione> di pertinenza della piattaforma telematica "*acquisti telematici e gestione albo fornitori*", approvata con Deliberazione del 383 del 13.03.2023.
26. L'iscrizione è sempre aperta per il personale interno dell'Asl Napoli 1 Centro;
27. Ciascun componente compreso il presidente non può assumere più di un incarico per ogni biennio.

articolo 13 – Elenco candidati per selezione professionisti esterni

1. La Stazione Appaltante, motivando adeguatamente, conserva in ogni caso la facoltà di affidare l'incarico di componente o di presidente del CCT anche a professionisti esterni selezionati dalla sezione "Collegio Consultivo Tecnico - candidati esterni" mediante il Sistema di Qualificazione accessibile dal link <https://aslnapoli1centro.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>;
2. in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento.
3. L'iscrizione alla sezione "Collegio Consultivo Tecnico - candidati esterni" per gli Operatori Economici è sempre aperto;
4. Ciascun componente compreso il presidente non può assumere più di un incarico per ogni biennio.

articolo 14 – Controlli

1. La U.O.C. PPSIPI provvede al controllo sul possesso dei requisiti professionali e morali, nonché sulle dichiarazioni rese al momento dell'accettazione dell'incarico sia dal personale interno facente parte dell'elenco che dei professionisti esterni iscritti alla sezione "Collegio Consultivo Tecnico - candidati esterni" mediante il Sistema di Qualificazione accessibile dal link <https://aslnapoli1centro.acquistitelematici.it/sistemi-qualificazione>.

articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Reg. 2016/679/UE (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco e ai procedimenti ad esso collegati e ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione).
2. I dati saranno trattati in modo lecito, trasparente, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
3. I dati raccolti potranno essere comunicati ai componenti del collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del collegio, all'appaltatore, ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dal D.lgs. 36/2023 e dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ad altri enti e amministrazioni.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della costituzione, pubblicazione e gestione dell'Elenco. Il mancato conferimento comporta pertanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Elenco e alle eventuali successive nomine.
5. Gli iscritti hanno diritto, in qualsiasi momento, ad accedere, rettificare, integrare i propri dati, qualora dovessero riscontrare errori o vi siano variazioni, o, ricorrendone gli estremi, a farli cancellare, limitarne il trattamento od opporsi al loro trattamento.
6. Il titolare del trattamento è il Dirigente Amministrativo Dott. Antonio Basile.

7. Con l'istanza di iscrizione all'Elenco, gli interessati esprimono, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale che li riguardano.

articolo 16 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, ai sensi degli artt. da 215 a 219 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato V.2.
2. Per quanto non previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

articolo 17 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data riportata sulla Deliberazione di adozione.
2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.

articolo 18 - Determinazione del compenso

1. I componenti del CCT hanno diritto ad un compenso proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
2. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
3. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore.
4. La determinazione del compenso avviene secondo le previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e del Decreto 10 marzo 2014, n°55 e D.M. 13 agosto 2022 n. 147.